



PROVINCIA DI ORISTANO

28 OTT 2013

Prot. n° *hlh0*

Prot. n. 3166

CAT. CL. FASC.

Ordinanza n. 13 del 17 ottobre 2013

ALBANO ROS
31.10.2013

Sequestro allevamento sospetto focolaio febbre catarrale (blue tongue)

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.5 di Oristano, in data 16/10/2013 Prot. n. 72172 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località Sa Mura Ozzastra agro del Comune di Flussio con codice aziendale IT080OR 01P di proprietà del Sig. Cambula Paola è stato formulato un sospetto focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 54;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988:n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;

VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333

VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig Cambula Paola residente in Sindia Corso Umberto 68 titolare dell'allevamento identificato dal codice aziendale IT0800R 01P con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. il divieto di movimento ,di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Alessandro Carta

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata a

Prefettura di Oristano,

Ufficio Polizia Municipale di FLUSSIO

Comando Stazione Carabinieri del Comune di SUNI

Comando Carabinieri NAS di Cagliari

Comando Polizia stradale Oristano

Comando Guardie Forestali Oristano

A tutti i Sindaci dei comuni confinanti

Distretto Veterinario di Ghilarza

Servizio Veterinario della A.USL N° 5 di Oristano

Servizio Veterinario Regionale Regione Sardegna



COMUNE DI MAGOMADAS

COMUNE di FLUSSIO

PROVINCIA DI ORISTANO

25 OTT 2013

1140

Prot. n. 3230
CAI..... CL..... FASC.....

Ordinanza n. 14 del 23 ottobre 2013

Sequestro allevamento sospetto focolaio febbre catarrale (blue tongue)

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.5 di Oristano, in data 21/11/2013 Prot. n. 73204 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località Su Suelzu agro del Comune di Flussio con codice aziendale IT023NU 005 di proprietà del Sig. Mura Mario è stato formulato un sospetto focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 54;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988:n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;

VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333

VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig Mura Mario residente in Flussio Via Monsignor Cocco titolare dell'allevamento identificato dal codice aziendale IT023NU 005 con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. il divieto di movimento ,di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL VICE SINDACO

Angelo Maria Ardu

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata a

Prefettura di Oristano,

Ufficio Polizia Municipale di FLUSSIO

Comando Stazione Carabinieri del Comune di SUNI

Comando Carabinieri NAS di Cagliari

Comando Polizia stradale Oristano

Comando Guardie Forestali Oristano

A tutti i Sindaci dei comuni confinanti

Distretto Veterinario di Ghilarza

Servizio Veterinario della A.USL N° 5 di Oristano

Servizio Veterinario Regionale Regione Sardegna